

STATUTO

**SAN GIOVANNI BATTISTA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PIETRO VERNOTICO BR VIA
MAZZINI 30

Numero REA: BR - 117980

Codice fiscale: 02060790744

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

	cietà modificate secondo la delibera in oggetto che, omessane	
	lettura per dispensa avutane dal comparente, presente l'as-	
	semblea, vengono dallo stesso sottoscritte, per essere alle-	
	gate al presente Atto sotto la lettera "A".	
	Il Presidente mi fa constare che ai soli fini dell'iscrizione	
	nel Registro delle Imprese l'indirizzo è in San Pietro Verno-	
	tico alla Via Mazzini n. 30.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più avendo chie-	
	sto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 18,20	
	E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente Atto del quale	
	ho dato lettura al comparente, presente l'assemblea il quale	
	a mia interpellanza, lo approva e lo dichiara conforme alla	
	sua volontà, sottoscrivendolo qui in calce con me Notaio, co-	
	me per legge alle ore 18,20	
	Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte	
	completato di mio pugno, il presente Atto consta di un foglio	
	di cui scritte tre pagine per intero e sin qui della presente.	
	F.to DE TOMMASI Carlo, F.to Notaio Michele ERRICO segue si-	
	gillo	
	NORME DI FUNZIONAMENTO	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa ap-	
	plicabile	

	Art. 1 - Denominazione	
	La cooperativa (a mutualità prevalente) è denominata "SAN	
	GIOVANNI BATTISTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."	
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di San Pietro Vernotico.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri comuni nonché l'istituzione e la soppressione di se-	
	di secondarie, istituire succursali, agenzie, filiali, sedi	
	operative.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino a tutto il 31 Dicembre 2050.	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	
	soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera-	
	zione di proroga hanno diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopo ed attività mutualistica	
	La cooperativa ha lo scopo mutualistico di ricercare e garan-	
	tire occasioni ed opportunità di lavoro per i propri soci al-	
	le migliori condizioni di mercato nell'ambito delle presta-	
	zioni di servizi cui è dedicata l'attività della cooperativa.	
	Per il raggiungimento di tale scopo, i soci instaurano con la	
	cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore, ma	
	anche non distinto, rapporto mutualistico di lavoro. La coo-	
	perativa non ha finalità speculative ed intende far parteci-	

	pare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato, ai be-	
	nefici della mutualità. Potrà dare altresì adesione ad altri	
	organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e so-	
	lidaristico.	
	La cooperativa:	
	- svolge la propria attività in favore dei soci consumatori	
	o utenti di beni o servizi;	
	- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle	
	prestazioni lavorative dei soci.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Art. 5 - Oggetto sociale	
	la società cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di	
	legge si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci:	
	- servizi di assistenza ad anziani e malati, assistenza al-	

	l'infanzia ed a soggetti minorati o disabili in genere, anche	
	attraverso la costruzione e gestione di apposite case di cu-	
	ra, ricoveri, ospizi e centri di assistenza specializzati;	
	- attivita', servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni, centri socio - educativi e residenziali, di	
	accoglienza e socializzazione;	
	- servizi domiciliari e assistenziali, animativi, educativi,	
	di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la fa-	
	miglia, quanto presso la scuola o altre strutture di acco-	
	glienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appo-	
	sitamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o	
	privati;	
	- gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti al-	
	le persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, im-	
	perniati sull'esercizio attivo di pratiche musicali ed in-	
	formatiche individuali e di gruppo;	
	- corsi di formazione volti alla qualificazione umana, cultu-	
	rale e professionale, nonche' attivita' di ricerca e di con-	
	sulenza;	
	- attivita' di sensibilizzazione e animazione della comunita'	
	sociale entro cui si opera, al fine di renderla piu' consape-	
	vole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	- attivita' di promozione e sensibilizzazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantag-	

	giate e di affermazione dei loro diritti.	
	la societa' cooperativa puo' svolgere la propria attivita'	
	anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521	
	del codice civile.	
	la societa', soltanto in via strumentale per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attivita' fi-	
	nanziaria e di assunzione di partecipazioni riservate ai sen-	
	si delle leggi 24 febbraio 1998 n.58, 5 luglio 1991 n. 197 e	
	2 gennaio 1991 n. 1 nonche' del d.lgs. 1 settembre 1993 n.	
	385, potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobi-	
	liari, industriali, finanziarie e commerciali opportune, po-	
	tra' assumere interessenze e partecipazioni, occasionalmente	
	e non nei confronti del pubblico, in altre societa' con og-	
	getto analogo od affine al proprio.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, gli amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizio-	
	ne dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	

	essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto	
	costitutivo.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci; comunque potrà avvalersi della collaborazione di tecni-	
	ci esterni e di maestranze che non siano necessariamente soci	
	della Società Cooperativa.	
	Art. 7 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal	
	presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabi-	
	lità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. de-	
	termina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza	
	indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello	
	statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno	
	diritto di recesso.	
	SOCI	
	Art. 8 - SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519	
	c.c.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci di-	
	viene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integra-	
	to nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coo-	
	perativa si scioglie.	

	Possono essere soci, tra le categorie previste dall'istituen-	
	do regolamento interno:	
	- le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in parti-	
	colare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa	
	e professionale nei settori di cui all'oggetto della coopera-	
	tiva e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiun-	
	gimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coe-	
	rente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi dei soci, anche in relazione alle strategie imprendi-	
	toriali di medio e lungo periodo.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento della cooperativa, persone che	
	svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
	Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio,	
	imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul	
	territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa	
	esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concor-	
	renza o in posizione di conflitto con essa.	
	E' inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporanea-	
	mente ad altre cooperative che perseguono identici scopi so-	
	ciali ed esplicano una attività concorrente, nonché di pre-	
	stare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti,	

	salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che	
	può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulte-	
	riore rapporto.	
	Art. 9 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con re-	
	golamento ovvero con delibera dell'organo amministrativo, e	
	comunque dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale, domicilio e cittadinanza;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i Regolamenti interni e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	
	dalla cooperativa, e stabilisce le modalità ed i termini per	
	il versamento del capitale sociale.	

	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della co-	
	operativa, nonché in relazione agli interessi ed ai requisiti	
	dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli am-	
	ministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda;	
	- della documentazione ad essa allegata;	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita;	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'intere-	
	resse dell'aspirante socio;	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con	
	l'effettiva e concreta capacità delle cooperative di soddi-	
	sfare gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta sul libro soci.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli	
	interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della	
	domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale se non ap-	
	positamente convocata delibera su tale argomento in occasione	
	della sua prima successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	

	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il dirit-	
	to agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di con-	
	trollo dell'attività degli amministratori in conformità a	
	quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.	
	Art. 11 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di e-	
	sercizio deve inoltre versare:	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dal-	
	l'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo	
	amministrativo in relazione alle relative spese di istrutto-	
	ria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità	
	ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali.	
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro	

	capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo	
	ed allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità del-	
	le prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stes-	
	sa ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo do-	
	milio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva	
	annotazione nel predetto libro.	
	Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se	
	la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro so-	
	ci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al	
	Collegio arbitrale.	

	In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono	
	comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota	
	di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni pro-	
	poste dal socio da parte della cooperativa o di un terzo che	
	abbia i requisiti per divenire socio.	
	Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha	
	proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art. 13 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal pre-	
	sente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle	
	norme sulla società a responsabilità limitata.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	d) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente, la perdita dei requisiti di cooperativa a	
	mutualità prevalente;	
	e) il trasferimento della residenza del socio in un Comune,	
	Provincia, Regione diverso da quelli in cui la cooperativa	
	svolge la propria attività;	
	f) la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune,	

	Provincia, Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 39 e seguenti.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	- per i rapporti mutualistici con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre e con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 1° ottobre.	
	Art. 14 - Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:	

	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti e dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) qualora non sia più in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requi-	
	siti richiesti per l'ammissione nonchè in caso di esercizio,	
	in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensio-	
	ni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività,	
	sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla coopera-	
	tiva così da potersi porre in concorrenza o in posizione di	
	conflitto con essa;	
	4) qualora in qualunque modo danneggi moralmente o material-	
	mente la società cooperativa, oppure fomenti dissidi o disor-	
	dini tra i soci;	
	5) qualora senza giustificati motivi non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società Co-	
	operativa;	
	6) qualora venga dichiarato interdetto, inabilitato, condan-	
	nato ad una pena che comporti la sua interdizione anche tem-	
	poranea dai pubblici uffici, o dichiarato fallito;	
	7) qualora venga a trovarsi in una delle situazioni di incom-	
	patibilità previste dal precedente articolo 8 senza prevista	
	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	8) qualora non abbia raggiunto la formazione professionale	

	necessaria al perseguimento degli scopi sociali ed economici	
	della cooperativa.	
	9) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intima-	
	zione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne,	
	ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60	
	giorni dalla comunicazione, può opporre opposizione davanti	
	al collegio arbitrale.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in ma-	
	teria di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, secondo le di-	
	sposizioni di legge e del presente statuto.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 9 In quest'ultima ipotesi, nel caso di più eredi o lega-	
	tari stessi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno in-	

	dicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla	
	Società.	
	Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei re-	
	quisiti, o non intendano esercitare il diritto di subingres-	
	so, si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.	
	Art. 16 - liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Essa comprende:	
	- il valore nominale della quota interamente liberata, even-	
	tualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferi-	
	mento del socio, e corrispondente alla frazione di quota as-	
	segnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ri-	
	storni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consi-	
	glio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel	
	pagamento, in più rate ed entro il termine massimo di cinque	

	anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli in-	
	teressi legali.	
	Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la ces-	
	sione della quota si è verificata.	
	Se entro la data di un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabile	
	gli eredi del socio defunto.	
	Art. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Patrimonio e mutualità	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di gestione di	
	cui all'art. 23, da altre sopravvenienze, e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla eventuale riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo e accantonamento costituito dalle de-	
	cisioni dei soci a copertura di particolari rischi o in pre-	
	visione di oneri futuri e/o previsti per legge.	
	Art. 20 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	

	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 21 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile costituito da un numero illimitato	
	di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro Venti-	
	cinque/00 (Euro 25,00).	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto	
	dalla legge.	
	Art. 22 - Bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio e della nota	
	integrativa in base ai principi ed alle disposizioni di cui	
	agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, previo esatto	
	inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le condi-	
	zioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice	
	civile.	
	Il bilancio ove previsto e se non rientra nelle condizioni	
	previste nell'articolo 2435-bis del codice civile, è accompa-	
	gnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno es-	
	sere specificatamente indicati i criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo in conformità	

	con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della	
	società; ove sussistono i presupposti per la compilazione del	
	bilancio in forma abbreviata gli amministratori, debbono in-	
	serire nella nota integrativa i criteri seguiti nella gestio-	
	ne per il conseguimento dello scopo mutualistico come previ-	
	sto dall'articolo 2545 del codice civile.	
	Se prevista nella presente relazione di gestione gli ammini-	
	stratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni a-	
	dottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora la	
	società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammi-	
	nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 Utili	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) una eventuale quota, quale dividendo ai soci nella misura	
	mai superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, au-	

	mentato di due punti e mezzo e ragguagliata al capitale ef-	
	fettivamente versato ed eventualmente rivalutato;	
	c) una quota pari al 3% (tre per cento) al Fondo mutualistico	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al-	
	l'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59, e comunque nel-	
	la misura e con le modalità previste dalla legge medesima;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	Gennaio 1992 n. 59;	
	e) alla riserva straordinaria;	
	f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	g) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	Le riserve non sono distribuibili o ripartibili tra soci du-	
	rante l'esistenza della Società cooperativa.	
	Art. 24 Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio	
	di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamen-	
	ti economici ulteriori a titolo di ristorno.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzio-	
	ne alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in	
	conformità con i criteri stabiliti, se previsti, negli appo-	

	siti regolamenti interni, con la precisazione che la qualità	
	degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante	
	aumento gratuito del capitale sociale.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare	
	la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto da-	
	gli amministratori.	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art. 25 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	

	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b) e	
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto nelle forme di cui all'ar-	
	ticolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo ar-	
	ticolo 28) e seguenti.	
	Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto.	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alla	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate me-	
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-	
	si con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	

	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno il motivo della loro contra-	
	rietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci en-	
	tro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	

	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 27 - Assemblee	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 26 e in tutti gli altri casi espressamen-	
	te previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma.	

	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti o informati della riunione tutti gli amministratori	
	e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli	
	intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	L'assemblea può decidere in qualsiasi momento della vita so-	
	ciale, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane; La nor-	
	ma di riferimento è la legge quadro sull'artigianato (Legge 8	
	agosto 1985, n. 443, come modificato dalla Legge 20 maggio	
	1997, n. 133) con il rinvio al regolamento per il tipo di	
	rapporto da instaurarsi con i soci, nel presupposto che nei	
	loro confronti si può instaurare un rapporto di lavoro in	
	qualunque forma, sia autonomo che subordinato, come previsto	
	dall'art. 1 comma 3 della L. 142/2001 e come modificato dal	
	comma 1,lett. a) dell'art. 9 della legge 30/2003.	
	Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	

	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o di-	
	pendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea	

	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Amministrazione	
	Art. 32 - Amministratori	
	La cooperativa può essere amministrata, da un consiglio di	
	amministrazione composto da tre membri, su decisione dei soci	
	in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelto tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la	
	decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della carica. Essi possono essere rieletti.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente e un vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	

	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	ART. 33 - Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La	
	convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo	
	e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli ammi-	
	nistratori, sindaci effettivi e revisori se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei	
	casi urgenti anche verbalmente con i mezzi celeri telegrafici	
	di uso corrente nonché a mezzo fax, in modo che i consiglieri	
	ed i Sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno	
	prima della riunione. Le adunanze del consiglio di ammini-	
	strazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza	
	comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglie-	
	ri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	

	tori.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri della	
	gestione della Società Cooperativa. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti,	
	i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dal-	
	l'art. 2475, comma 5, del codice civile nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Es-	
	so può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino	
	nell'oggetto sociale eccezione fatta per quelli che per legge	
	sono di esclusiva competenza dell'assemblea.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione mutuali-	
	stica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto	
	di azienda o di un ramo d'azienda, la costituzione o assun-	
	zione di una partecipazione rilevante in altra società, l'a-	
	desione della Società Cooperativa a consorzi di cooperative o	
	di organismi federativi e consortili la cui azione possa tor-	
	nare utile alla Società Cooperativa stessa ed ai soci, nonché	
	concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere	

	in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie ri-	
	guardanti la Società Cooperativa.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione	
	approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè la mag-	
	gioranza sia sempre costituita da amministratori soci coope-	
	ratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitato	
	tecnici anche estranei, stabilendone la composizione, le man-	
	sioni ed eventualmente i compensi.	
	ART. 34 - Rappresentanza legale	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente o	
	al vice presidente dell'organo amministrativo, ovvero se pre-	
	visto all'amministratore unico, i quali possono compiere tut-	
	ti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, fatta ecce-	
	zione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'assemblea.	
	Possono, con la sola loro firma rilasciare liberatorie, quie-	
	tanze ad enti pubblici. Possono pure rilasciare procure anche	
	per ricorsi e controricorsi alla suprema corte di cassazione,	

	nonchè per l'assistenza e rappresentanza legale della società	
	avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.	
	ART. 35 - Controllo dei soci	
	I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attri-	
	buiti dalla legge. I poteri di cui al comma precedente non	
	spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei confe-	
	rimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte	
	con la società.	
	ART. 36 - Organi	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o reviso-	
	re.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	ART. 37 - Funzioni	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	Il collegio sindacale sarà costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	

	vo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale dovrà vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci potranno in qualsiasi momento procede-	
	re, anche individualmente, ad atti di ispezione e di control-	
	lo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate, sul-	
	l'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Potranno scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 del codice civile.	

	L'organo amministrativo potrà, tuttavia, rifiutare agli ausi-	
	liari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni	
	riservate.	
	Il collegio sindacale eserciterà anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	I sindaci relazioneranno, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	ART. 38 - Clausola Arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversie la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti;	
	d) tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal	
	rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità	
	all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni	

	statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate da-	
	gli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione	
	dei soci, che dovessero insorgere tra la società e i soci, o	
	tra i soci.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-	
	ci ovvero promosse nei loro confronti.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 39 - ARBITRI E PROCEDIMENTO	
	Gli Arbitri sono in numero di tre.	
	Gli Arbitri sono scelti tra Dottori Commercialisti iscritti	
	nella Sezione A del relativo Albo e sono nominati dal Presi-	
	dente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brindisi.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la coope-	
	rativa.	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 40 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e-	

	sculsione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	Scioglimento	
	ART. 41 - Scioglimento	
	Le cause di scioglimento della cooperativa sono previste ne-	
	gli articoli 2545 duodecies e 2545 septiesdecies del c.c..	
	Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli	
	amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una	
	corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro	
	delle Imprese.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, con	
	le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costi-	
	tutivo e dello statuto, nominerà uno o più liquidatori stabi-	
	landone i poteri, compensi e criteri di liquidazione.	
	La società potrà in qualunque momento revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le mo-	
	dalità e le maggioranze previste per la modifica dello statu-	
	to. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni ri-	
	guardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto	
	di recedere.	

	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza	
	al disposto dell'articolo 2514 lettera d) del c.c..	
	ART. 42 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed i dividendi eventualmente maturati;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992,	
	n. 59.	
	Art. 43 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 44 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	

40 di 41

41 di 41